

LAICITÀ E GIURISPRUDENZA

di Andrea Guazzarotti*

1. *La laicità in Francia: un principio giuridico operativo.*

Il principio di laicità dello Stato assume, in Italia, una matrice giurisprudenziale. Diversamente dalla Francia (e dalla Turchia), ove esso è sancito a livello costituzionale,¹ nell'ordinamento italiano il principio è stato introdotto da una notissima sentenza della Corte costituzionale nel 1989.² Prima di affrontare la "laicità giurisprudenziale" italiana, vale la pena di ricordare come la laicità, in quanto principio di carattere *giuridico* e non filosofico o politologico, si è affermata con precise caratteristiche appunto nell'ordinamento francese da più di un secolo. Sebbene attraverso gli anni essa abbia subito importanti evoluzioni, la laicità resta ancor oggi un elemento giuridico-costituzionale che distingue l'ordinamento francese da quello di altri Paesi d'Europa e che mantiene ancora connotati distintivi precisi.

La laicità francese, prima di venir inserita tra i caratteri della forma di stato con la Costituzione della IV e poi della V Repubblica (1946 e 1958), essa trova le sue "radici" normative nella *Legge sulla Separazione delle Chiese dallo Stato* del 9 dicembre 1905 (seguita alla denuncia del Concordato napoleonico del 1801). Ai sensi di quest'ultima riforma, venivano soppresse le preghiere pubbliche; secolarizzati i cimiteri e gli ospedali; soppressi i simboli religiosi nei tribunali e nelle scuole; abolite le facoltà di teologia statali; introdotti il divorzio, la libertà di celebrazione dei funerali e l'obbligo del servizio militare per i seminaristi; vietato l'insegnamento da parte delle congregazioni religiose. La sede ove, tuttavia, la laicità ha le sue radici più profonde è, ovviamente, la scuola. È con la *Legge Jules Ferry* del 1882 che si pone fine alla confessionalità della scuola pubblica, introducendo il triplice principio della "gratuità, obbligatorietà e laicità".³ La laicizzazione della scuola fu completata con la legge del 30 ottobre 1886 che riservava al personale laico l'insegnamento nelle scuole pubbliche e che vietava il finanziamento pubblico delle scuole private. La laicità scolastica, del resto, ha ottenuto espresso riconoscimento nel Preambolo della Costituzione del 1946,⁴ il quale è stato recepito *in toto* da quella del 1958 (che il *Conseil Constitutionnel* francese considera come insieme di norme giuridiche vincolanti al pari del testo costituzionale vero e proprio). Quello che balza agli occhi è che, in condizioni politicamente alquanto diverse e con volontà e metodi costituzionali alquanto diversi, due riforme costituzionali intervenute a distanza di c.ca dodici anni hanno confermato appieno le stesse disposizioni costituzionali sulla laicità. Non è difficile, allora, per l'osservatore esterno intuire il senso dell'espressione "*pacte laïque*" coniata da Jean Baubérot per descrivere il passaggio da una laicità quale patrimonio di una sola parte (quella che fondò e dominò la c.d.

* Professore associato di Diritto costituzionale, Università di Ferrara.

¹ Cost. fr. 1946, art. 1: «*La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale*». La disposizione è identicamente sancita nell'art. 1 della Costituzione francese del 1958 (ove furono aggiunte le seguenti: «*Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances*»). A seguito di più recenti riforme, l'art. 1 contiene oggi riferimenti al principio del decentramento e alla parità tra i sessi nell'accesso alle cariche politiche e alle professioni. La laicità in Turchia compare prima nella Costituzione del 1961 (art. 2), poi in quella (vigente) del 1982, che, sempre all'art. 2, così recita: «*The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by the rule of law; bearing in mind the concepts of public peace, national solidarity and justice; respecting human rights; loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in the Preamble*». Entrambe le costituzioni furono adottate, in Turchia, a seguito di colpi di stato militari.

² C. cost. n. 203/1989.

³ Ove la neutralità dell'insegnamento era dichiaratamente diretta al rispetto della libertà educativa dei genitori, nel presupposto di una interconfessionalità delle classi; la legge, tuttavia, riconosceva oltre alla domenica un giorno libero al fine di far impartire nelle famiglie o nelle istituzioni religiose l'educazione religiosa agli alunni.

⁴ Alinea XIII: *La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État.*

“terza Repubblica” a partire dal 1870) a una laicità che accomuna “*les deux France*”. Ciò può essere meglio compreso ricordando che nel 1921 erano riprese le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, che nel 1923-24 erano intercorsi accordi tra Stato francese e Santa Sede sull’applicazione della legge sulle associazioni culturali del 1901 alle associazioni diocesane e sulla nomina dei vescovi e che, attraverso la prima e la seconda guerra mondiale, “le due France” avevano collaborato assieme nello sforzo bellico, dimostrando anche la Francia conservatrice la propria fedeltà ai valori repubblicani. Si pensi solo all’esistenza e al ruolo svolto, in tempo di guerra, dai cappellani militari (cappellani poi stabilmente inseriti anche negli ospedali e nelle scuole). Non è un caso, dunque, che già nel 1958 Papa Pio XII parlava di «sana e legittima laicità dello Stato» e che nel 1965, Papa Paolo VI si richiamava a una «giusta laicità». La distensione e l’abbandono della “*laïcité de combat*” prosegue con una serie di riforme, quella più importante essendo quella del riconoscimento giuridico delle scuole private, rese paritarie alla condizione che in esse sia garantita la libertà di coscienza (*Loi Debré* del 1959): ne deriva che oggi le scuole private cattoliche (quasi il 95% delle private) vengono finanziate dallo Stato. Non solo: la separazione del 1905 non ha mai impedito sovvenzioni pubbliche all’edilizia di culto per le chiese anteriormente costruite; tali sovvenzioni, infatti, rientrano negli interventi a salvaguarda del patrimonio storico-culturale della Francia. Più in generale, laicità e separatismo non hanno mai annichilito il panorama religioso (anche cattolico) in Francia, se è vero che tra il 1796 e il 1900, oltre alla nascita del movimento *Libre Penseur*, si assistette alla nascita di quattrocento nuove congregazioni.⁵

Nonostante queste “pacificazioni” avvenute nella storia francese, resta il fatto che la laicità, giuridicamente intesa, costituisce in Francia un concetto operativo, dunque dotato di una sua minima precisione. Si tratta, innanzitutto, di un concetto distinto dalla libertà religiosa e di coscienza. La distinzione è dovuta al fatto che la laicità francese è l’esito di politiche volte *innanzitutto* a sottrarre alla Chiesa il pervasivo controllo sulla società che le forze conservatrici e della reazione le avevano attribuito fino all’avvento della III Repubblica nel 1870, politiche la cui formale legittimazione era comunque quella di garantire la libertà religiosa e di coscienza dei cittadini. In termini operativi e “processuali”, infatti, la laicità fissa un obbligo di neutralità allo Stato che rende superflua la dimostrazione dell’incidenza di certe politiche pubbliche “religiosamente sensibili” sulla libertà di coscienza individuale e sulla parità tra i culti e i loro membri. Si pensi, al contrario, a quanto accaduto dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo nel noto caso *Lautsi c. Italia*, con la sentenza della Grande Camera del 2011: la Corte non ha semplicemente lasciato alla discrezionalità degli Stati la gestione dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche, bensì ha anche ritenuto non provata l’influenza del simbolo sulla formazione e lo sviluppo psicologici dell’alunno non credente, con ciò sembrando ammettere che possa rifiutarsi il crocifisso laddove tale elemento venga provato e scaricandone il relativo onere della prova in capo ai singoli.⁶ Il contrario è avvenuto nel contenzioso CEDU sulla legge francese del 2004 che bandisce dalle scuole pubbliche i simboli religiosi indossati dagli alunni, al fine primario di bandire il c.d. “velo islamico” indossato da molte studentesse d’origine magrebina. In quel caso Strasburgo ha accettato la giustificazione avanzata dalla Francia circa lo scopo della legge in questione (e del principio costituzionale francese di laicità, in generale), quale metodo di neutralizzazione degli spazi pubblici finalizzato a garantire il pluralismo religioso e ideologico.⁷ Si tratta di un’estensione della regola generale previgente per cui sia gli edifici scolastici (e pubblici in generale) che i dipendenti pubblici non possono connotarsi religiosamente. L’estensione è, ad avviso di chi scrive e di molti altri osservatori, erronea, ma lo schema resta lo stesso: si presume che, in assenza di tale neutralizzazione, non possa adeguatamente garantirsi la libertà di coscienza e religione, assieme a un pacifico svolgimento del pluralismo.

Una simile laicità giuridica pone delle controindicazioni. In particolare, essa non sembra ammettere il test delle “discriminazioni indirette”: politiche pubbliche apparentemente neutre possono incidere sproporzionatamente su identità minoritarie, lasciando intatte le rendite di posizione di quelle

⁵ Per una panoramica rapida, da cui sono tratte alcune delle informazioni precedenti, cfr. J.-D. DURAND, *Tra laicità e laicismo, esiste un modello francese?*, in *Dir. eccl.* 2005/1, 132ss.

⁶ Caso *Lautsi c. Italia*, GC, 18 marzo 2011, §66. La decisione ha riformato, ribaltandola nell’esito, la decisione della Seconda Sezione del 3 novembre 2009 che aveva dichiarato l’esposizione del crocifisso a scuola contraria all’art. 2.2, Prot. 1 (neutralità scolastica) letto congiuntamente con l’art. 9 (libertà di pensiero, religione e coscienza).

⁷ Caso *Dogru c. Francia*, 4 dicembre 2008, § 71. Cfr. *infra*.

maggioritarie. Se il discorso può non apparire immediatamente comprensibile, laddove riferito alla presenza di alunne di fede islamica nelle scuole pubbliche,⁸ esso appare più chiaro in relazione ai finanziamenti pubblici: i luoghi di culto musulmani in Francia non possono essere costruiti con il sostegno di finanziamenti pubblici, finanziamenti che invece la legge consente per il mantenimento e restauro dei luoghi di culto già esistenti (in prevalenza cattolici).⁹ La legge è neutra – finanziamento del restauro di tutti gli edifici delle associazioni culturali disciplinate dalla legge del 1905, ove rientrano la maggioranza delle chiese cattoliche – ma l’impatto sul pluralismo non altrettanto.

Criticabile o meno, la laicità francese può sintetizzarsi in tali precisi connotati giuridici. La stessa cosa non può certo dirsi per la laicità giurisprudenziale italiana. Non è affatto errato definire le due laicità come dei “falsi amici” (Emile Poulat), al pari di quanto predicato nello studio delle lingue straniere quando due termini o espressioni coincidenti esprimono significati divergenti. Ma il motivo per cui sono “falsi amici” è probabilmente quello per cui la nostra laicità non è stata pensata (dalla Corte costituzionale) per fornire strumenti operativi ai giudici bensì per fornire legittimazione simbolica alla politica neo-concordataria del legislatore. Paradossalmente è una laicità di matrice giurisprudenziale con scarsa utilizzabilità da parte dei giudici comuni. Il paradosso si ridimensiona, ovviamente, pensando all’autorità giurisdizionale molto *sui generis* che ha coniato quel principio di laicità: la Corte costituzionale.

2. La laicità italiana: un principio forgiato dalla Corte costituzionale per ragioni strategiche

La sentenza costituzionale n. 203 del 1989 - ove il principio di laicità dello stato viene forgiato - cade in un momento peculiare: si tratta del primo contenzioso costituzionale sul c.d. “nuovo concordato” del 1984, relativo alla delicata materia dell’insegnamento della religione cattolica e alla libertà di coscienza di coloro che tale materia decidono di non frequentare. Ma più del contesto specifico, vale la pena guardare a quello generale: il nuovo concordato aveva segnato il formale superamento del principio del confessionismo di Stato. Senza specificare il quando, il perché e il come, né quali altri principi ad esso subentrassero¹⁰, le alte parti contraenti consideravano «non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano» (art. 1 del Protocollo addizionale). Il vuoto che così venne a crearsi appare evidente: qual è il nuovo principio materialmente costituzionale che informa i rapporti tra lo Stato e il fenomeno religioso? Si tratta di mero “*non confessionismo di stato*”? Il vuoto aveva già prodotto, prima del 1989, questioni operative, posto che alcuni giudici si erano trovati a dichiarare l’implicita abrogazione delle norme sui reati contro il c.d. “sentimento religioso” che facevano espresso riferimento alla “religione dello Stato” (privilegiandone la tutela rispetto alle altre confessioni religiose).¹¹ La questione aveva raggiunto, nel 1988, la stessa Corte costituzionale, dinanzi alla quale veniva messa in discussione, ai sensi dell’art. 25 Cost., l’indeterminatezza della norma penale a seguito del venir meno del principio confessionista. La Corte, in quell’occasione, se l’era cavata con un monito al legislatore, osservando come «(i)l superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, ‘sola religione dello Stato’, e gli altri culti ‘ammessi’, sancito dal punto 1 del Protocollo

⁸ Sia consentito rinviare al mio *Giudici e minoranze religiose*, Milano, 2001, p. 122ss. Per il diverso profilo delle discriminazioni di genere che simile schema alimenta, cfr. S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere: laicità e religione alla prova del pluralismo*, Padova, 2008, p. 138ss.

⁹ Cfr. B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Les lieux de culte musulmans en France, régime juridique et réalités*, in *Le Supplément*, 175, déc. 1990, p. 151 ss.

¹⁰ G. CASUSCELLI, *La «supremazia» del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario*, in www.statochiese.it, 2009, p. 26, nt. 80. Il giudice relatore di C. cost. n. 203/1989 ebbe modo di affermare, posteriormente, che l’individuazione del principio di laicità, «pur potenzialmente presente nella Carta dal 1948 è stata possibile dopo che la scelta confessionale dello statuto albertino, ribadita nel Concordato del ‘29 e quindi residuale nella copertura dell’art. 7 della Costituzione, è stata formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all’Accordo madamense del 1985 (...), riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di stato laico della repubblica italiana” (F.P. CASAVOLA : “*I principi supremi nella giurisprudenza della corte costituzionale*” in *Dem. dir.*, 4-1994/1-1995, p. 80; cfr. le critiche di A. RAVÀ, *Corte costituzionale e religione di Stato*, in *Dir. Soc.*, 1998, p. 589).

¹¹ Cfr. P. SIRACUSANO, voce “*Bestemmia*”, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, p. 444.

del 1984, renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose». ¹²

Nel 1989 la Corte non si lascia sfuggire la possibilità di colmare quel vuoto coniando il principio di "laicità positiva", secondo il concetto già caro agli stessi Papi, come si è visto. Per la Corte, infatti, si tratta di far transitare nel mondo giuridico, addirittura al vertice delle norme costituzionali, un concetto socio-politico di laicità già rimodellato e interiorizzato dalla dottrina cattolica. ¹³ Il caso offre alla Corte le migliori coordinate per farlo. Si trattava, infatti, di giustificare costituzionalmente la conferma dell'impegno statale a garantire, anche nel nuovo concordato, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia pur con modalità rispettose della libertà di coscienza individuale di genitori e alunni (l'abbandono dell'istituto dell'esonero da una materia obbligatoria, sostituito dalla scelta di una materia facoltativa, ma obbligatoriamente offerta dalla scuola pubblica). Per la Corte «(i) *genus* ('valore della cultura religiosa') e la *species* ('principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano') concorrono a descrivere l'attitudine laica dello *Stato-comunità*, che risponde non ha postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello *Stato-persona* o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini». ¹⁴

Come si vede, non si tratta neppure di una qualificazione dello Stato-persona, bensì dello Stato-comunità. Il che, fra l'altro, pone qualche problema logico, oltreché giuridico, in relazione alla consistenza di un simile principio costituzionale quale attributo della *società* italiana anziché delle sue istituzioni. Ma l'aporia si ricomponesse in parte leggendo oltre, ove la sentenza parla di «logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica». ¹⁵ Una simile logica strumentale si contrappone senz'altro alla laicità francese, ove lo Stato è laico perché in grado di autodeterminarsi nella questione del pluralismo religioso, di darsi una propria regola di condotta indipendente dalle forze sociali. La logica seguita dalla Corte, del resto, è specchio fedele dello spirito neo-concordatario: «la Repubblica e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla *reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*». ¹⁶

Riempito così il vuoto e coniato un principio costituzionale che tanto bene fotografa lo spirito dei tempi (ma anche la geografia, essendo l'Italia la culla del cattolicesimo), la Corte costituzionale taglia le unghie a ogni operazione volta a leggere l'abbandono del confessionismo di stato in chiave separatista, contemporaneamente dando al nostro Stato un blasone di modernità che meglio lo posiziona nel

¹² Sent. n. 925/1988, punto 10, che così prosegue: «Ciò non toglie che la perdurante limitazione insita nel dettato dell'art. 724, primo comma, del codice penale [reato di bestemmia «contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato»] possa trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti, anche se al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni».

¹³ Redattore della sentenza fu, come noto, Francesco Paolo Casavola. In dottrina, si è parlato di una sorta di «canonizzazione della idea di laicità»: P. BELLINI, *Della laicità nelle relazioni fra privati*, in AA.VV., *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Messina, 1996, p. 16; altri hanno ritenuto non casuale che la laicità sia assunta a principio costituzionale esplicito proprio nel momento della sua crisi: i valori in crisi sono infatti più facilmente manipolabili, così che si preferisce svuotare il contenuto della laicità piuttosto che combatterla frontalmente: F. ONIDA, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in *Dir. eccl.* 1995, p. 673.

¹⁴ Sent. n. 203/1989, punto 7, corsivi aggiunti.

¹⁵ *Ibidem*, punto 8.

¹⁶ Art. 1 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, corsivi aggiunti. Circa l'*attitudine di servizio* e la *logica strumentale* dello Stato formulata nella sentenza n. 203/89, cfr. le critiche di L. GUERZONI, *Il principio di laicità tra società civile e Stato*, in AA.VV., *Il principio di laicità nello Stato democratico*, cit., p. 74, secondo il quale «(n)ell'indicata prospettiva, invero, sembra perdersi la distinzione stessa tra società civile e Stato, in assenza della quale... non pare possa esserci laicità», paventandosi il rischio che, in tale accezione, lo Stato appaia come «lo strumento di opzioni religiose o ideologiche di maggioranza», sovvertendosi così la stessa funzione del principio di neutralità, *ratio* teorica e storica dello stato laico (ID., *Considerazioni critiche sul 'principio supremo' di laicità dello Stato alla luce dell'esperienza giuridica contemporanea*, in *Dir. eccl.* 1992 /1, 86 ss.).

panorama europeo. Il termine “laicità dello Stato”, infatti, è sicuramente più ricco di *appeal* del più amorfo “non confessionismo”.

Oltre a ciò, vi è anche un'altra ragione profondamente strategica per cui la Corte conia un simile principio di laicità. Si tratta della questione delle fonti concordatarie e della loro possibilità di essere sottoposte a scrutinio di costituzionalità. Vigente il vecchio Concordato del 1929, la Corte aveva affermato che i contenuti quello potevano essere sindacati, ma solo in caso di contrasto con i *principi costituzionali supremi*, non con le singole norme della Costituzione (diversamente da quanto accade per una qualsiasi legge).¹⁷ Dinanzi alla revisione del Concordato del 1984, la Corte ha trovato il modo di ribadire lo stesso “privilegio” per questo tipo di fonte del diritto, coniando appunto il «principio supremo di laicità». Non si trattava invero di un esito scontato, posto che la copertura dell'art. 7, co. 1, Cost., riguardava il concordato del '29 e le sue modifiche, mentre il nuovo concordato del 1984 si presenta come qualcosa di totalmente nuovo. L'operazione interpretativa della Corte è altamente discrezionale e tale da lasciare alla Corte stessa, per il futuro, ampia e ulteriore discrezionalità. Coniando il principio supremo di laicità, infatti, essa ha potuto fondere in un *concetto contenitore* norme costituzionali potenzialmente contraddittorie, come quelle dell'eguaglianza dei singoli e della libertà (negativa) di religione, da una parte (articoli 3, co. 1 e 19, Cost.), con quelle che sembrano garantire una posizione privilegiata alla Chiesa e alle confessioni riconosciute, dall'altra (articoli 7, 8 e 20).

Il senso dell'operazione si chiarisce meglio partendo dalla questione come posta dal giudice *a quo*: costringere gli alunni non avvalentisi alla frequenza di un'ora alternativa a quella di religione veniva ritenuto contrario agli artt. 3 e 19, intesi «come valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione».¹⁸ Ma per la Corte, quei valori «concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».¹⁹ In tutto questo affastellarsi di articoli costituzionali colpisce un grande assente: il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost. Che la laicità dello Stato sia intrinseca al dovere di imparzialità dei pubblici uffici appare, in un ordinamento come quello francese, un'ovvietà, mentre da noi questo risulta quasi un tabù. Né la Corte vorrà mai, in seguito, integrare la schiera delle disposizioni costituzionali con l'art. 97.

Così opportunamente delineato, il principio di laicità rivela come la logica prevalente dell'operazione della Corte è quella della “libertà religiosa positiva” (autenticità della scelta di chi si avvale dell'ora di religione), cui si somma l'attitudine di servizio dello stato verso esigenze religiose dei cittadini. Con una sintesi forse poco riverente, potremmo chiamarla una “laicità di servizio”. Vedremo poi come questa laicità di servizio non venga invece richiamata in quei casi in cui a farsi sentire sono istanze confessionali di tipo minoritario. Un'ultima osservazione: così coniato il principio di laicità vale a “offuscare” la diretta precettività di diritti e principi costituzionali apparentemente dotati di immediata applicabilità, quali il divieto di discriminazioni per motivi di religione, la parità di tutte le confessioni, la libertà individuale di religione, specie nel suo risvolto negativo quale presidio della (presupposta) libertà di coscienza (artt. 3, co. 1; 8, co. 1; 19 Cost.).²⁰ Non è un caso che la Corte conia il principio per fornire alla legislazione concordataria vigente, in una sentenza *interpretativa di rigetto*, una giustificazione costituzionale più solida

¹⁷ C. cost. n. 30/1971; n. 18/1982.

¹⁸ C. cost. n. 203/1989, punto 3.

¹⁹ *Ibidem*, punto 4.

²⁰ G. CASUSCELLI, *La «supremazia» del principio di laicità*, cit., p. 36: «per una sorta di effetto di trascinamento» la non autoapplicabilità del principio di laicità renderebbe a loro volta non auto applicabili «i principi costituzionali espressi che concorrono a strutturarlo, quali il pluralismo confessionale e l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, co. 1, Cost.); ed implica ancora che la garanzia cost. del diritto di libertà religiosa [...] non valga ad attribuire, in via immediata e diretta, situazioni giuridiche soggettive “piene”, la cui giustiziabilità sia sempre e comunque assicurata dal g.o.». La critica è condivisa da A. DI GIOVINE, *Laicità e democrazia*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, (2009), p. 272, che parla di un principio di laicità «depotenziato, snervato, ridotto a enunciato a bassa capacità normativa».

che la ponga al riparo da future contestazioni. È vero che con un'interpretazione costituzionalmente conforme la Corte chiarisce che gli studenti non avvalentisi si trovano in una condizione di *non obbligo*, ma un simile risultato appariva già evidente alla luce dei soli articoli 3, co. 1, e 19 Cost. Lo sforzo ulteriore compiuto dalla Corte vale più a giustificare l'impegno pubblico per l'ora di religione che ad altro. Più un servizio reso al legislatore neoconcordatario che non al giudice comune.

3. *La giurisprudenza costituzionale successiva e l'incompiuta formalizzazione della laicità come imparzialità*

Potrebbe apparire che la successiva giurisprudenza costituzionale smentisca queste osservazioni critiche. Ma così non è, come si cercherà di mostrare. Del resto, se si guarda al timido uso che i giudici comuni hanno fatto del principio di laicità dello stato in più di venti anni da quella fatidica sentenza, si comprende come detto principio non abbia avuto quella "forza gravitazionale" che è tipica invece dei precedenti giurisprudenziali creatori di principi giuridici.²¹ Non parlo, ovviamente, dello stravolgimento logico-semantico che le note decisioni del giudice amministrativo hanno inferto alla laicità.²² Quelle decisioni, più che porsi nell'orbita gravitazionale della sentenza n. 203/1989 della Consulta, hanno creato un loro mini-sistema gravitazionale assolutamente autoreferenziale, incapace di comunicare all'esterno dell'ambito politico-culturale di riferimento (*teo-con*) in cui sono state partorite. Il messaggio neppure tanto velato di quelle due sentenze è, infatti, quello secondo cui il crocifisso sarebbe, per la storia unica che il cristianesimo ha avuto in occidente, un *simbolo di laicità*, anzi un *veicolo capace di una educazione alla laicità per gli immigrati non cristiani* presenti nella scuola.²³ Tali «affermazioni *de combat*» incarnano una «tendenza riduttiva (e per alcuni versi manipolatoria)» della laicità, di cui è perlomeno dubitabile la capacità di far fronte «alle tante sfide che ci aspettano sul terreno della laicità e della convivenza nell'ambito dell'odierno Stato costituzionale liberal-democratico».²⁴

Veniamo al prosieguo della giurisprudenza costituzionale che fa uso del principio di laicità dello stato. Come noto, si tratta prevalentemente del filone giurisprudenziale dedicato alla c.d. tutela penale del sentimento religioso cui si aggiungono le due decisioni sul giuramento. V'è tuttavia una decisione isolata e risalente in tema di Comunità israelitiche, la cui natura pubblicistica è stata dichiarata incostituzionale nella sent. n. 259/1990. In essa, il passo sulla laicità dello stato appare del tutto tralattico; esso è preceduto dall'approfondimento del contrasto della normativa d'epoca fascista impugnata con il principio costituzionale dell'autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, ex art. 8, co. 2, Cost. Passiamo all'analisi della consistente giurisprudenza sulla tutela penale della religione: andando per ordine, nella sentenza sul reato di bestemmia (n. 440/1995), la Corte fa riferimento anche alla laicità e al precedente del 1989, ma tutta l'argomentazione è giocata attorno al principio d'eguaglianza e alla libertà religiosa e di coscienza, cui viene giustapposto, nel finale, il doveroso riferimento alla laicità, ma senza alcun approfondimento. Lo stesso può dirsi delle successive sentenze in materia (nn. 329/1997; 508/2000; 327/2002; 168/2005). Lo spunto più interessante che si rinviene nelle ultime tre è quello per cui la laicità implicherebbe un obbligo da parte dello Stato di *equidistanza e imparzialità* (il che ben si comprende alla luce dell'oggetto delle questioni accolte: l'anacronistico privilegio accordato dal codice Rocco alla tutela penale della religione cattolica rispetto alle confessioni di minoranza). Ma, oltre a non farsi mai menzione dell'art. 97 Cost., anche queste specificazioni della laicità restano degli enunciati privi dell'adeguato approfondimento. Del resto, in due di queste decisioni (la n. 329/1997 e la n. 168/2005) la laicità viene espressamente equiparata alla «non-confessionalità dello stato», con operazione dal senso riduttivo e dal sapore minimalista.²⁵ Degna di isolata analisi è la sentenza n. 508/2000, ove la Corte è costretta

²¹ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Bologna 2010, 169 (ed. originale *Taking Rights Seriously*, Cambridge 1977), p. 171.

²² T.a.r. Veneto, sez. III, 17 marzo 2005, n. 1110; Cons. St., sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556.

²³ Così il Tar Veneto del 2005, mentre il Consiglio di Stato del 2006 parlerà più semplicemente di *funzione simbolica altamente educativa*.

²⁴ S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *Dir. pubbl.* 2007/2, 569.

²⁵ G. CASUSCELLI, *La «supremazia» del principio di laicità*, cit., p. 26s.

all'annullamento puro e semplice del reato di vilipendio della "religione dello stato", per l'impossibilità di estendere tale fattispecie incriminatrice a tutte le religioni *nello* stato che discende dal principio di legalità dei reati, ex art. 25 Cost. Innanzitutto, la Corte ricostruisce (come in parte aveva già fatto nella sent. n. 329/1997) l'evoluzione normativa in materia: il riferimento è, da un lato, al nuovo concordato e all'abbandono del confessionismo di stato, dall'altro alle intese con le Chiese valdesi (1985) e con le Comunità israelitiche (1989), nelle quali sono affermate, rispettivamente, l'esigenza di abbandono di qualsiasi tutela penale speciale della religione e quella di parificazione della tutela esistente. La Corte, con una sintesi forse discutibile, afferma che tutte queste diverse tendenze concorrono a ritenere intollerabile il perpetuarsi del privilegio in questione. Il che dimostra chiaramente come la Costituzione abbia subito un'interpretazione innovativa alla luce della legislazione negoziata con Chiesa e con le (poche) confessioni con intesa, secondo lo schema – invero assai usuale – di una interpretazione *legislativamente* conforme della Costituzione.²⁶ E questo ci dà perfettamente il polso della genesi e dei limiti della laicità quale principio costituzionale. Quanto alla laicità, infatti, la Corte si premura di specificare come essa *non implichi indifferenza e astensione* da parte dello stato, al fine di chiarire che la depenalizzazione del vilipendio della religione cattolica non sia una scelta costituzionalmente imposta, ben potendo il legislatore creare una simile fattispecie penale a tutela di tutte le religioni (e con ciò perpetuando quella logica "di servizio" di cui sopra).

Veniamo alle due decisioni sul giuramento nel processo civile. Nella sentenza n. 149/1995, la Corte, al fine di garantire la libertà di coscienza del testimone, estende la formula "laica" del riformato codice di procedura penale del 1988 alla testimonianza nel processo civile, premurandosi però di puntualizzare che anche una soluzione da stato "pluriconfessionale" sarebbe compatibile con la Costituzione. La soluzione adottata dal c.p.p. (l'eliminazione per tutti dell'opzione di giurare sulla divinità o su altro) sarebbe semplicemente una «attuazione, fra quelle possibili, del "principio supremo della laicità dello Stato"...», ben potendo invece lo stato offrire a coloro che sono chiamati a testimoniare un paniere di formule sacramentali anche religiose, a seconda della propria appartenenza (o non appartenenza) confessionale. Come si vede, ancora una volta, una lettura minimalista della laicità.²⁷ Ben più interessante, invece, la successiva sent. n. 334/1996, ove la Corte accoglie parzialmente la questione dell'incostituzionalità del giuramento decisorio nel c.p.c., negando di poter estendere la scelta laica del c.p.p. che elimina in radice il giuramento. L'unico intervento consentito alla Corte è l'annullamento della formula religiosa del giuramento decisorio. La Corte dà prova, dunque, di prudenza: il giuramento resta, infatti, un atto che pretende vincolare l'individuo sia ad obblighi civili che morali, estranei alla sfera d'intervento di uno stato autenticamente laico; trattandosi però di giuramento decisorio, esso è rimesso alla libera scelta della parte nel processo. Nella stessa sentenza, però, la Corte afferma anche il «divieto [per lo stato] di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti. Quella distinzione tra "ordini" distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o "supremo" *principio costituzionale di laicità o non confessionalità* dello Stato, ..., significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato».²⁸ Si tratta di rilievi pregnanti che avrebbero meritato di essere sviluppati in tutti i contenziosi relativi all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (ma anche nelle aule di giustizia), ma che, purtroppo, non hanno trovato seguito nelle decisioni dei giudici comuni.

Interessante, infine, il contenzioso sui benefici economici concessi dallo Stato o dalle Regioni alla Chiesa cattolica e alle confessioni con intesa. Si tratta di almeno quattro decisioni: due sono relative ai benefici per l'edilizia di culto contemplati in leggi regionali le quali, però, ne subordinavano l'erogazione all'aver la confessione richiedente stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art. 8, co. 1, Cost. Gli altri due casi riguardano invece sgravi fiscali concessi nel nuovo concordato e nelle intese e raccolti nel T.U. sulle imposte, che però, coerentemente, non li estendeva alle confessioni prive di intesa. Partiamo subito da questi due ultimi casi (sentenze nn. 178/1996 e 235/1997), per rilevare come, dinanzi alle condivisibili

²⁶ Cfr. W. LEISNER, *Von der Verfassungsmässigkeit der Gesetze zur Gesetznässigkeit der Vorfassung*, Tübingen, 1964, su cui cfr. R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, p. 19 ss.

²⁷ L'opzione di una simile disciplina del giuramento, per le implicazioni che essa avrebbe sul diritto a non rivelare la propria appartenenza religiosa, sarebbe oggi in contrasto con la CEDU (cfr. *infra*).

²⁸ Sent. n. 334/1996, punto 3.2.

argomentazioni sollevate dai giudici *a quibus* in punto di pari trattamento di tutte le confessioni e dei loro membri, la Corte respinge entrambe le questioni senza alcuna menzione del principio di laicità, che pure la stessa Corte aveva declinato nei termini di un dovere per lo stato di *equidistanza e imparzialità*. Ancora più interessante l'analisi delle altre due decisioni, che sono invece di accoglimento. Le Regioni non possono subordinare l'erogazione di benefici economici di una legislazione *non negoziata* all'avere la confessione religiosa stipulato un'intesa con lo Stato, posto che tutte le confessioni, ex art. 8, co. 1, Cost., sono parimenti in grado di rappresentare gli interessi religiosi dei propri membri (sentt. n. 195/1993 e n. 346/2002). Nella prima sentenza del 1993 la laicità viene (tralaticciamente) citata (nel campo dell'edilizia di culto «l'intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo "della laicità dello Stato..." (sent. 203/1989)»), riservando però l'approfondimento all'interpretazione dei soli artt. 8 e 19, Cost. Nella sentenza n. 347/2002, dall'oggetto praticamente coincidente, la laicità non viene neppure menzionata. Sembra quasi che la Corte abbia pudore a menzionare la laicità – assieme con l'onere di imparzialità ed equidistanza che essa reca a carico del potere politico – nell'ambito degli interventi promozionali destinati alle confessioni religiose. Se poi si legge attentamente la citata sent. n. 195/1993, ci si accorge di come per i Testimoni di Geova (attori nel processo principale e costituitisi dinanzi alla Corte) non venga declinata quella formula della "laicità di servizio" che la Corte aveva invece generosamente usato per la Chiesa cattolica nella sent. n. 203/1989. Tutto il discorso rientra, invece, nei ranghi più serrati del principio di non discriminazione, sia pur declinato nella sua veste di eguaglianza sostanziale ex art. 3, co. 2, Cost.

4. La laicità nei testi normativi

Questa duplicità di standard nella declinazione della laicità (che appare "positiva" o "di servizio" solo in presenza delle esigenze della maggioranza cattolica dei cittadini) è chiaramente rispecchiata nei (pochi) testi statali ove la laicità trova ospitalità. Non si tratta, invero, di leggi o di atti normativi statali: la parola "laicità" all'interno di atti normativi è rinvenibile, infatti, soltanto in alcuni Statuti regionali.²⁹ A livello statale la si rinviene, per quanto risulta dalla consultazione di una tra le più diffuse banche dati private, solo in due decreti ministeriali di incerta portata giuridica, ma di più chiara portata simbolica. Sto parlando del D.P.R. 13 maggio 2005, recante *Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006*; del Decreto del Ministero dell'Interno del 23 Aprile 2007, recante *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*. Il punto 4.9 del documento programmatico sulla politica migratoria (contemplato all'art. 3, co. 1 del T.U. sugli stranieri, d.lgs. n. 286/1998) è dedicato alle "Iniziative per migliorare la comprensione con le diverse fedi religiose". Esso così esordisce: «Secondo i principi di *laicità dello Stato*, questo si pone in una posizione di non ingerenza di fronte alle confessioni religiose, quanto a partecipazione ed organizzazione delle stesse, *senza essere estraneo ed indifferente, tuttavia, alle garanzie dei diritti inviolabili dell'essere umano*, che debbono spettare agli aderenti a tutte le confessioni».³⁰ Come si vede, verso gli stranieri la laicità dello stato assume connotazioni non proprio affini a quelle della "laicità di servizio" che abbiamo visto nella sentenza della Corte costituzionale n. 203/1989. Il passaggio della *non indifferenza* al fenomeno religioso, pur tratto chiaramente da quella decisione, viene piegato in altra direzione: quasi a far capire che, se del caso, lo Stato ha il potere di intervenire a tutela dei diritti individuali dei membri delle confessioni religiose anche contro queste ultime (così da bilanciare il loro diritto di auto-organizzarsi). Ancora più paternalista l'approccio della Carta dei valori voluta dal Ministro Amato nel 2007: la laicità giunge solo al punto 20, mentre l'esordio della Carta appare chiaramente volto a "marcare il territorio" con un giudizio sul «cristianesimo che ha permeato la ... storia [dell'Italia] e, insieme con l'ebraismo, ha preparato l'apertura verso la modernità e i principi di libertà e giustizia». Per quanto riguarda la laicità, ai punti 20 e 21,

²⁹ Cfr. gli Statuti della Regione Piemonte (l. r. 4 marzo 2005, n. 1, Preambolo), Emilia-Romagna (l. r. 31 marzo 2005, n. 13, Preambolo), Umbria (l. r. del 16 aprile 2005, n. 21, art. 1, co. 3), Veneto (l. statutaria del 12 aprile 2012, n. 1, art. 5, co. 5). Degno di nota il fatto che, mentre nei primi tre statuti (partoriti da maggioranze di centro-sinistra) si parla di «laicità delle istituzioni», nello Statuto del Veneto si parla di una Regione che si ispira «ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di coscienza e pensiero...».

³⁰ Corsivi aggiunti.

rispettivamente, si afferma: «L'Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva»; «Lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse». Il paternalismo più discutibile lo si rinviene ai punti nn. 25 e 26, dedicati ai simboli religiosi: «Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua»; «Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri». ³¹ Alla perentoria e capziosa affermazione sul divieto di sentirsi offeso dai simboli altrui, potrebbe ribattersi ricordando che negli anni successivi all'introduzione obbligatoria del crocifisso nelle scuole decisa dal governo fascista, l'amministrazione italiana dovette risolvere la questione dell'opposizione dei Valdesi, i quali chiedevano che il simbolo venisse sostituito con l'immagine del Cristo benedicente o tra i fanciulli. L'opposizione era dettata dal fatto che il simbolo del crocifisso «era diventato per essi il simbolo confessionale cattolico, in nome del quale i loro padri erano stati perseguitati per lo passato (i convertitori di altri tempi si presentavano loro tenendo in una mano il crocifisso e nell'altra la spada)». ³²

5. La laicità nella giurisprudenza della Cassazione e dei giudici ordinari

Veniamo alla circolazione che il principio supremo di laicità dello stato ha avuto nella giurisprudenza comune, in particolare della Cassazione. La materia maggiormente interessata è quella dei simboli religiosi. Isolato è rimasto il tentativo di riconoscere un *diritto alla laicità delle istituzioni*, avanzato da uno scrutatore al fine di rifiutare legittimamente il proprio incarico fintanto che la pubblica amministrazione non avesse ritirato dai seggi elettorali (ossia dalle aule scolastiche a ciò adibite) il crocifisso con provvedimento generale. ³³ La stessa Cassazione, precedentemente, aveva del resto parlato di un diritto soggettivo perfetto a non essere discriminati in capo agli studenti che avessero rifiutato l'ora di religione, diritto comprensivo del risarcimento del danno, ma aveva rigettato l'invocazione di un *diritto soggettivo alla laicità* delle istituzioni. ³⁴ La decisione in qualche modo cruciale e più rivelatrice di come la Cassazione abbia introiettato il principio di laicità forgiato dalla giurisprudenza costituzionale è la sentenza delle Sezioni Unite del 2006 sul riparto di giurisdizione relativo alla questione del crocifisso nelle aule scolastiche. ³⁵ Si tratta del seguito del notissimo caso del Tribunale de L'Aquila, laddove in prima battuta il giudice delegato aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte di un genitore (cittadino italiano convertito all'islam, all'epoca piuttosto attivo anche televisivamente) che chiedeva la rimozione del simbolo dalle aule frequentate dai propri figli. ³⁶ In quella decisione d'urgenza si erano ritenuti abrogati i regi decreti del 1924 e 1928 che imponevano il crocifisso a scuola per contrasto con i principi costituzionali di libertà religiosa, non discriminazione e laicità. L'affermazione più pregnante di quella decisione – condivisa da chi scrive – era la constatazione per cui il crocifisso *ridimensiona fortemente l'immagine pluralistica della scuola pubblica*. La Cassazione, inevitabilmente influenzata dalle polemiche anche politiche seguite alla vicenda, ha preferito una volta per tutte liberare il g.o. della questione del crocifisso, per attribuirlo al g.a. Non irrilevante è il dato per cui, due anni prima, la Corte costituzionale aveva evitato di pronunciarsi in alcun modo sul merito della vicenda, dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità in quanto vertente su fonti secondarie (i regi decreti del 1924-28, appunto). ³⁷ Se poteva risultare discutibile – ma certo non arbitrario – ritenere quei decreti come integranti il dettato legislativo che impone ai comuni di provvedere agli arredi scolastici obbligatori (compresi i crocifissi), ³⁸ certo appariva

³¹ Cfr. le critiche di N. COLAIANNI, *Una "Carta" post-costituzionale?*, in www.statochiese.it, (aprile 2007), p. 7s.

³² M. PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano, 1934, p. 496.

³³ Cass., sez. IV pen., 1 marzo 2000, n. 439 (estensore Colaianni).

³⁴ Cass., S.U. n. 11432/1997.

³⁵ Cass., S.U., 10 luglio 2006, n. 15614.

³⁶ Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003, ord. (est. M. Montanaro).

³⁷ C. cost., ord. n. 389/2004.

³⁸ Art. 159 e 190 d.lgs. n. 297/1994, come specificati rispettivamente dall'art. 119 r.d. n. 1297/1928, tabella C, e dall'art. 118 r.d. n. 965/1924, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché dell'art. 676 d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui confermerebbe la vigenza degli art. 119 r.d. n. 1297/1928, tabella C, e 118 r.d. n. 965/1924.

quanto mai opportuno che la Corte costituzionale gettasse lo sguardo su una vicenda così delicata, se non altro nei termini di un *obiter dictum*.³⁹

Lasciata sola a gestire la scottante vicenda, la Cassazione ha ritenuto sussistere la giurisdizione del g.a. nella misura in cui l'esposizione o meno del simbolo rientrerebbe nel potere organizzatorio del servizio pubblico scolastico. Si tratta dunque di un potere autoritativo esercitato dalla p.a. al fine di organizzare l'erogazione di simile servizio: ma, intersecando chiaramente la libertà costituzionale di religione e di coscienza (art. 19 Cost.), non si vede come simile potere possa sussistere in (dichiarata) assenza di *alcuna base legale* sufficientemente specifica.⁴⁰ Fra l'altro, la Cassazione riconosce così un nesso tra organizzazione discrezionale del servizio e decisione circa la rimozione o meno del crocifisso ma omette ogni (pur doverosa) indagine su quale possa essere il nesso tra l'esposizione del simbolo e l'attività didattica e le sue finalità.⁴¹ Qui torna in mente la già analizzata sentenza costituzionale sul giuramento decisorio con formula religiosa (n. 334/1996). Come può l'esposizione del simbolo religioso essere *strumentale* alla finalità prevalente dell'apprendimento da parte degli alunni, se davvero la laicità fa divieto allo Stato «di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti»?⁴² In ogni caso, se con riguardo al diritto dei non avvalentisi a non subire discriminazioni in relazione alla gestione amministrativa dell'ora di religione la Cassazione aveva parlato di «diritti assoluti primari, costituzionalmente garantiti, in quanto tali incompressibili e non degradabili dalla p.a. ad interessi protetti»,⁴³ con riguardo all'invocato diritto a rifiutare l'esposizione del crocifisso nessuna indagine viene fatta sulla consistenza di tale situazione giuridica soggettiva. Tutta l'attenzione è posta, invece, sulla natura amministrativa della fonte in cui è situato l'obbligo.⁴⁴ Emblematica è la chiusa delle Sezioni Unite, ove si evoca l'attuale «contesto storico» come «susceptibile di evoluzione *sul piano legislativo* in ragione delle sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo». ⁴⁵ L'affermazione sembra riservare al legislatore la soluzione del problema ed è giustamente apparsa a qualcuno come equivalente a un riconoscimento della natura *meramente programmatica* e non direttamente applicabile del principio di laicità.⁴⁶ Già precedentemente, del resto, erano comparse (superficiali) motivazioni giudiziarie nel senso della non autoapplicabilità del principio.⁴⁷

Un ultimo spunto sul caso che ha originato questa decisione della Cassazione. Come ricostruito nella parte in fatto della sentenza, l'originaria pretesa dei ricorrenti era quella di ottenere una "parità di riconoscimento" e non un diritto alla laicità della scuola e dell'ambiente scolastico. Il ricorrente aveva infatti ottenuto dalla docente che nelle aule frequentate dai propri figli fosse presente, accanto al simbolo cristiano, anche una sura del Corano. Ne era seguita, però, la decisione del responsabile dell'istituto scolastico di rimuovere tale simbolo. Di qui la richiesta del genitore musulmano diretta alla rimozione del simbolo religioso della maggioranza. Per discutibile che fosse, la scelta originaria del ricorrente (ottenere un riconoscimento simbolico dell'appartenenza religiosa dei propri figli, i quali non si riconoscevano nel simbolo cristiano) andava proprio nel senso indicato dalla stessa Corte costituzionale nel già citato passaggio della "laicità positiva" o "di servizio", ove si parla di uno Stato-comunità (la comunità scolastica,

³⁹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in www.forumcostituzionale.it (2005), p. 3s.; L. CARLASSARE, *Abrogazione o incostituzionalità? Le risposte della Corte*, in A. PACE, *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della Rivista "Giurisprudenza costituzionale" per il 50° anniversario*, Milano 2006, p. 143s.

⁴⁰ Secondo l'impostazione data al quadro normativo dalla stessa Corte costituzionale, nella citata ordinanza n. 389/2004.

⁴¹ G. CASUSCELLI, *La «supremazia» del principio di laicità*, cit., p. 33.

⁴² Sent. n. 334/96, punto 3.2.

⁴³ Cass., S.U. n. 11432/1997, cit.

⁴⁴ G. CASUSCELLI, *La «supremazia» del principio di laicità*, cit., p. 34.

⁴⁵ Cass. n. 15614/2006, cit.

⁴⁶ G. CASUSCELLI, *op. cit.*, p. 35.

⁴⁷ «(I)l principio di laicità dello Stato, pur rappresentando un ineludibile criterio di legittimità costituzionale, [...] non crea immediatamente obblighi di azione, né per lo Stato-ordinamento né per lo Stato-persona»: Trib. Bologna, sez. I civ., ord. 24 marzo 2005, giudice Palumbi.

nel nostro caso) che «si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».⁴⁸ Il problema è che un simile approccio è intrinsecamente minato al suo interno dall'opzione di delegare scelte fondamentali dal potere pubblico (lo "Stato-persona") alla società e alle sue forze dominanti (la Chiesa cattolica), cui corrisponde l'abdicazione di ogni ruolo "arbitrale" capace di gestire in modo indipendente l'inevitabile conflittualità che il pluralismo religioso, ideologico e culturale reca con sé.⁴⁹

A conferma di come la vicenda dell'esposizione del simbolo della religione di maggioranza nei luoghi pubblici (scuole e aule giudiziarie) sia lo specchio della scarsa "forza gravitazionale" dei precedenti della giurisprudenza costituzionale sulla laicità, si ponga mente infine alle decisioni relative alla contestata esposizione del simbolo nei seggi elettorali.⁵⁰ Si tratta di decisioni dal sapore chiaramente minimalista, per le quali o il crocifisso è derubricato a "non simbolo" per gli atei o gli agnostici, dunque inoffensivo; ovvero esso è considerato alla stregua di un simbolo passivo, privo di sufficiente forza condizionante. Da tali decisioni si può verificare come la laicità, in quanto principio giuridico, non abbia affatto aumentato la sensibilità dei giudici ordinari (per non parlare del g.a.) verso la libertà religiosa e quella di coscienza pure chiaramente riconosciute in Costituzione. Queste ultime libertà continuano a essere percepite in senso "minimalista", ovvero nei termini di un divieto di indottrinamento, quasi che soltanto l'astenersi dall'imporre atti di significato religioso sia ciò che caratterizza uno Stato laico. In queste decisioni appare chiaro come l'altra dimensione della laicità, quella della "equidistanza e imparzialità", non abbia fatto breccia nei giudici comuni nonostante sia stata ripetutamente avanzata dalla Corte costituzionale.⁵¹

6. Laicità e giurisprudenza CEDU

Veniamo alla giurisprudenza CEDU. Occorre partire dalla constatazione che la Convenzione non è una Costituzione, come tale non contiene (né forse lo potrebbe) regole o principi sui rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Del resto, se un'organizzazione sovranazionale con elementi di federalismo come l'Unione europea garantisce espressamente il rispetto dei modelli statali di tali rapporti,⁵² a maggior ragione dovrebbe farlo la CEDU. L'articolo 9 della Convenzione, che garantisce la libertà di pensiero, coscienza e religione, non mira dunque a uniformare le relazioni Stato-chiese né a imporre alcun obbligo di laicità, sul presupposto della naturale politicità di tali relazioni, frutto della tradizione storica e delle condizioni sociali dei diversi Stati membri. I lavori preparatori confermano indirettamente tale constatazione di partenza: i rappresentanti degli Stati fondatori non accettarono la clausola derogatoria proposta dalla Turchia e dalla Svezia con cui questi Paesi miravano a far salve le proprie, peculiari politiche ecclesiastiche nei confronti delle religioni "nazionali". Un simile rifiuto, coniugato alla presenza di regimi concordatari, di chiesa nazionale, separatisti, ecc., è testimonianza del fatto che i Padri fondatori della Convenzione non ritenevano che i differenti regimi all'epoca vigenti nei propri ordinamenti potessero entrare in contrasto con l'articolo 9 che stavano approvando.⁵³ Questo assunto di partenza spiega la pluridecennale timidezza della giurisprudenza CEDU sull'art. 9, rispetto al quale la prima decisione di merito resa dalla (vecchia) Corte giunge solo nel 1993, nel noto caso *Kokkinakis*.⁵⁴ I mutamenti che successivamente hanno spinto a una maggior incisività del sindacato di Strasburgo nella materia sono assai probabilmente stati ispirati dall'allargamento del Consiglio d'Europa a Paesi di recente tradizione democratica, rispetto ai quali elevata era ed è la necessità di chiari standard di tutela dei diritti inviolabili formulati a livello sovranazionale.⁵⁵

⁴⁸ C. cost. n. 203/89, punto 7.

⁴⁹ Cfr. A. DI GIOVINE, *Laicità e democrazia*, cit., 263s.; F. RIMOLI, *Laicità (dir. cost.)*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1995, p. 5s.

⁵⁰ Trib. Bologna, ord. 24 marzo 2005, cit.; Trib. Napoli, sez. X civ., 26 marzo 2005, giudice Pignata; Trib. Civ. di L'Aquila, ord. pres. 31 marzo 2005, confermata da Trib. L'Aquila, ord. 26 maggio 2005 (Pres. rel. Tatozzi).

⁵¹ S. SICARDI, *Il principio di laicità*, cit., p. 553s.

⁵² «L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le Chiese e le associazioni o comunità religiose, al pari delle organizzazioni filosofiche e non confessionali» (art. 17 del TFUE, che ricalca la Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam).

⁵³ Cfr. C. EVANS, *Freedom of religion under the European Convention on human rights*, Oxford, 2001, p. 35ss.

⁵⁴ Caso *Kokkinakis c. Grecia*, 15.5.1993.

⁵⁵ Cfr. J. MARTINEZ-TORRON e J. NAVARRO-VALS, *The Protection of Religious Freedom in the System of the Council of Europe*, in AA.VV., *Facilitating freedom of religion or belief: a deskbook*, Leiden, 2004, 215.

Oltre a ciò, può osservarsi come a livello di Consiglio d'Europa le carte tendono a rimescolarsi e quelle confessioni che a livello di singoli stati risultano privilegiate per tradizione e numero di fedeli, in altri stati patiscono discriminazioni e non esitano a ricorrere alla giustizia europea.⁵⁶ Il che contribuisce a legittimare il ruolo e l'attività della stessa Corte EDU anche nella delicata materia della libertà religiosa e del pluralismo confessionale.⁵⁷ Ulteriore spunto giunge dal confronto con gli orientamenti eventualmente più avanzati del Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite.⁵⁸

Poste queste premesse, dovrebbe risultare chiaro il dato per cui il principio di laicità, strettamente inteso, entra nella giurisprudenza di Strasburgo non come principio o valore proprio della Convenzione ma come scopo perseguito da singole politiche statali volta a volta fatte oggetto di ricorso a Strasburgo. Di tali politiche la Corte valuta, innanzitutto, la legittimità, per poi passare al c.d. test di proporzionalità. Nei numerosi contenziosi sul velo islamico sia nei confronti della Turchia che della Francia, la laicità delle istituzioni rappresenta il bene nazionale (di rango costituzionale) contro cui viene bilanciata la libertà di coscienza e religione delle alunne islamiche ricorrenti. La laicità dello stato (come intesa in Turchia o in Francia) rappresenta, dunque, solo un valore *compatibile* con quelli della CEDU, non un valore proprio della Convenzione. Diversamente, «l'eguaglianza tra i sessi» (cui è stato ricondotto – discutibilmente – il divieto del porto del velo islamico) costituisce senz'altro un valore della Convenzione ed è per ciò agevolmente in grado di legittimare le misure statali volte a perseguirlo.⁵⁹ Vero è, però, che nella giurisprudenza CEDU è stato notata una sorta di slittamento verso un sindacato che cerca di tenere il più possibile separati i valori propri della Convenzione dalla laicità dello stato, intesa appunto come valore costituzionale peculiare ad alcuni Stati membri, a un sindacato più "partigiano", ove la laicità sembra assunta a valore proprio della CEDU.⁶⁰ In questo senso, il passo più rivelatore – e discutibile – è quello per cui non tutte le manifestazioni della libertà religiosa sono *prima facie* compatibili con la Convenzione: «un atteggiamento non rispettoso della laicità [propria dell'ordinamento turco o francese] non automaticamente può ritenersi incluso nella libertà di manifestare la propria religione e beneficiare della garanzia dell'art. 9».⁶¹

Si tratta di uno slittamento interpretativo di Strasburgo che ben si apprezza analizzando l'evoluzione del contenzioso relativo alla Francia. Se in un primo momento i singoli casi di divieto del velo vengono fondati su ragioni obiettive (quali la sicurezza e l'incolumità che, secondo il Consiglio di Stato francese, imponeva l'abbandono del velo durante le lezioni di ginnastica o di laboratorio), riconducibili alla protezione dei diritti altrui e dell'ordine pubblico,⁶² in un secondo momento i casi di divieto vengono giustificati dalla Corte *puramente e semplicemente* quali misure volte a garantire il principio di laicità *in sé e per sé* considerato.⁶³ L'andamento di tale giurisprudenza segue le vicende legislative interne, segnate

⁵⁶ Per un esempio calzante di quest'ultimo rilievo, si veda il caso del trattamento discriminatorio subito dalla Chiesa cattolica in Grecia, Paese contro il quale la stessa Chiesa non ha esitato a ricorrere agli organi di Strasburgo. Questi ultimi censuravano la disparità di trattamento subito dalla Chiesa cattolica rispetto a quella Ortodossa greca, relativamente alla disciplina legislativa sul riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico degli enti religiosi, a nulla valendo il dato per cui la stessa Costituzione greca riconosce la posizione "dominante" della Chiesa greco-ortodossa: caso *Canea Catholic Church c. Grecia*, 16.12.1997.

⁵⁷ Cfr. S. FERRARI, *Metodologia e didattica del diritto ecclesiastico dopo gli accordi di Villa Madama e le intese con le confessioni di minoranza*, in *Scritti in onore di A. Falzea*, III.1, Milano 1991, p. 431.

⁵⁸ Cfr. P. M. TAYLOR, *Freedom of religion: UN and European human rights law and practice*, Cambridge 2005, p. 344ss.

⁵⁹ «L'égalité entre les sexes, reconnue par la Cour ... comme l'un des principes essentiels sous-jacents à la Convention et un objectif des Etats membres du Conseil de l'Europe»: caso *Leyla Şahin c. Turchia*, 29.6.2004, §107)

⁶⁰ B. RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano 2008, p. 163, secondo cui l'approccio "laicista" della Corte sarebbe spiegabile come tentativo di arginare le minacce provenienti da futuri paesi aderenti a maggioranza islamica e dalle politiche ecclesiastiche di alcuni Paesi dell'Est Europa.

⁶¹ Casi *Refah Partisi c. Turchia*, [GC], 13 febbraio 2003, §93; *Leyla Şahin c. Turchia*, [GC], 10.11.2005, §114; *Dogru c. Francia*, 4.12.2008.

⁶² Casi *Dogru c. Francia*, cit.; *Kervanci c. Francia*, 4.12.2008.

⁶³ C.edu, (decisioni) *Bayrak, Gamaleddyn, Ghazal, Aktas c. Francia*, tutte del 30.6.2009 e relative al velo islamico; C.edu, (decisioni) *Jasvir Singh e Ranjit Singh c. Francia*, entrambe del 30.6.2009, relative al turbante sikh: tutti ricorsi vengono dichiarati irricevibili per manifesta infondatezza.

dall'irrigidimento operato dalla legge del 2004:⁶⁴ come per il legislatore francese, anche per la Corte EDU il porto del velo è da bandire per il suo astratto contrasto con una certa nozione di laicità.

Sebbene calate in contesti non comparabili, le decisioni della Corte EDU sulla laicità risentono della politicità delle questioni al pari di quanto si è visto per la nostra Corte costituzionale. Due gli spunti in tal senso, rispettivamente riguardanti la Francia e la Turchia. Tra la decisione di "primo grado" sul velo islamico in Turchia e quella adottata su "appello" da parte della Grande Camera, si era incuneata una decisione del *Conseil Constitutionnel* francese, chiamato nientemeno che a valutare se la ratifica della c.d. "Costituzione europea" (poi bocciata dal referendum popolare francese e olandese) non fosse per caso contraria alla Costituzione francese. Uno dei possibili elementi di contrasto era dato dal fatto che, attraverso l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (c.d. Carta di Nizza) nella nuova versione dei Trattati UE, la libertà di religione di cui all'art. 10 della Carta di Nizza (che ricalca l'art. 9 CEDU) avrebbe potuto mettere in crisi la laicità francese, stante il diritto ivi riconosciuto - apparentemente senza limiti - di manifestare il proprio credo anche *in pubblico*.⁶⁵ Ora, poiché la Carta di Nizza deve a sua volta rispettare gli standard di Strasburgo (art. 53), la decisione della Corte EDU sul velo islamico nelle scuole pubbliche in Turchia finiva per risultare determinante ai fini della compatibilità costituzionale interna dei nuovi trattati dell'UE. Legando in qualche modo le mani a future evoluzioni di Strasburgo, il *Conseil Constitutionnel* francese affermò che la prima decisione sul caso *Leyla Şahin* (del 2004) testimoniava della compatibilità tra l'art. 9 CEDU (e quindi l'art. 10 della Carta di Nizza) e il principio costituzionale di laicità dello stato in Francia.⁶⁶ L'affermazione può ben suonare come *memento* ai giudici di Strasburgo (un mutamento giurisprudenziale più garantista verso il velo islamico potrebbe innescare conflitti costituzionali di ampia portata, relativi anche ai rapporti della Francia con l'UE). Il che aiuta in qualche modo a capire l'andamento della giurisprudenza successiva di Strasburgo, così tollerante nei confronti della recrudescenza legislativa francese contro il velo islamico nella scuola pubblica.

Con riguardo alla laicità turca, la politicità è insita nella paura verso il rischio di vittoria dell'islam integralista sull'islam c.d. moderato, che, in Turchia, è un islam "di stato", presidiato da esercito e giudici (Corte costituzionale in testa) affinché appunto non debordi in forza politica. Qui il caso più emblematico è quello dello scioglimento del partito islamico c.d. "della prosperità", che poi ebbe comunque modo - con qualche modifica anche nei suoi vertici - di raggiungere l'attuale posizione di controllo sia del parlamento che governo in Turchia.⁶⁷ Di questo caso rileva il fatto che la Corte ha *voluto* stigmatizzare l'incompatibilità tra regimi fondati sulla *sharia* e la democrazia (nonché la stessa Convenzione). In questo caso la Corte riconosce che la concezione laicista propria dell'ordinamento costituzionale turco si concilia con i valori della Convenzione (preminenza del diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia) e che tale versione della laicità può considerarsi necessaria alla *protezione della democrazia in Turchia*. Venendo,

⁶⁴ Legge n. 2004-228 del 15 marzo 2004, della legge "sulla laicità", che inserisce nel testo unico sull'istruzione la disposizione secondo cui «nelle scuole, i collegi e i licei pubblici, il porto di simboli o di parti di abbigliamento mediante cui gli studenti manifestano ostentatamente una appartenenza religiosa è vietato».

⁶⁵ Art. 1, § 1: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». Il secondo paragrafo è dedicato all'obiezione di coscienza. L'art. 9 CEDU è, al suo primo paragrafo, identico all'art. 10.1 della Carta di Nizza, ma al suo secondo paragrafo contiene l'indicazione della possibilità che la *libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo* possa subire limitazioni, legalmente previste e necessarie alla tutela della pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Nella Carta di Nizza non si trova (neppure per le altre libertà) una specifica limitazione per la libertà in questione, bensì viene posta una disposizione generale e comune a tutti i diritti e libertà, secondo cui «Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» (art. 52, §1).

⁶⁶ Decisione 2007-505 DC, del 19.11.2004, in cui si cita proprio il caso *Leyla Sahin*: cfr. E. DECAUX, *Chronique d'une jurisprudence annoncée: laïcité française et liberté religieuse devant la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2010, p. 252.

⁶⁷ Caso *Refah Partisi c. Turchia*, 31.7.2001 confermato dalla Grande Camera nella decisione del 13.2.2003.

infine, ai casi sul divieto del velo islamico nelle scuole e università pubbliche, sebbene la Corte faccia cenno anche all'eguaglianza tra i sessi, lo sforzo preminente appare volto a inquadrare il divieto in questione nella più generale repressione dei movimenti integralisti islamici in Turchia⁶⁸ il cui obiettivo di costituire un ordinamento fondato sulla *sharia* era già stato ritenuto incompatibile con la democrazia e la Convenzione nel precedente caso dello scioglimento del partito islamico turco.

7. (segue) implicazioni del diritto a non rivelare le proprie opzioni di coscienza nella giurisprudenza CEDU

L'assenza di modelli di rapporti Stato-chiese pianamente derivabili dalla Convenzione ha ispirato molti casi di *self-restraint* della Corte, l'ultimo – e più discutibile – dei quali è quello sul crocifisso in Italia.⁶⁹ Tale assenza, tuttavia, non ha inibito alla giurisprudenza di Strasburgo di formulare obblighi generali incombenti sullo Stato e le istituzioni pubbliche, riassumibili in un generico dovere di *neutralità*. Per giungere a ciò la giurisprudenza della Corte fa leva sull'esplicito richiamo della "società democratica" da parte dell'articolo 9 e sulla democrazia *tout court*, quale valore perseguito dalla Convenzione, al fine di enunciare la necessaria garanzia del pluralismo (non solo) religioso (a partire dal caso *Kokkinakis*). Molti dei corollari di una simile connessione tra democrazia e pluralismo religioso restano probabilmente ancora inesplorati, ma la Corte ha qualificato lo Stato come «l'organizzatore neutrale e imparziale dell'esercizio delle diverse religioni, fedi e credi».⁷⁰ Ne discende che il ruolo dello Stato in caso di conflitti tra confessioni e gruppi religiosi «non è quello di rimuovere le cause del conflitto eliminando il pluralismo, ma di garantire che i gruppi in competizione si tollerino l'un l'altro».⁷¹

Si tratta di affermazioni assai generiche, la cui forza "di precedente" appare tutta da dimostrare. Nell'ottica perseguita da questo lavoro (indagare sulla effettiva "azionabilità" del principio di laicità o di suoi equivalenti), risulta più interessante dar conto di una serie di decisioni di Strasburgo ove il diritto dei singoli a non rivelare le proprie opzioni religiose e di coscienza costituisce una leva su cui far forza per contrastare quelle politiche statali più chiaramente ispirate a logiche "confessionali" o "confessionalizzanti". Partiamo da un caso già incontrato studiando la giurisprudenza costituzionale italiana, quello della laicizzazione del giuramento nel processo: la Corte EDU è passata dal pretendere che ai testimoni del processo fosse concesso l'esonero dalla formula di giuramento religiosa a una più radicale laicizzazione del giuramento.⁷² Per Strasburgo, infatti, la possibilità di optare per una formula di giuramento non religiosa non sarebbe sufficiente a garantire la libertà di coscienza, poiché l'individuo è così gravato dell'onere di rivelare le proprie convinzioni religiose.⁷³ Segue questo approccio la decisione sul caso della menzione dell'appartenenza confessionale nelle carte d'identità in Turchia.⁷⁴ Le soluzioni prospettate nel ricorso erano duplici: o consentire che la dicitura "religione islamica" fosse rettificata in "alevita" (una

⁶⁸ C.Edu (GC), *Leyla Şahin*, cit., §§ 115ss.

⁶⁹ Caso *Lautsi c. Italia*, (GC), cit. Esempi di ossequio (implicito) al riconoscimento costituzionale o legislativo di una posizione di privilegio e/o dominanza a una confessione "nazionale" possono essere lo stesso caso *Kokkinakis c. Grecia*, cit., ove la Corte conio il discutibile concetto di "proselitismo abusivo" per evitare di imporre l'abolizione del reato di proselitismo in Grecia; i casi *Wasmuth c. Germania*, 17.2.2011; Comm.Edu, *Kustannus c. Finlandia*, 15.4.1996; Comm.Edu, *Darby c. Svezia*, 9.5.1989; Comm.Edu, *Gottesman c. Svizzera*, 4.12.1984, in tema di obbligo di pagare la c.d. "tassa ecclesiastica" riscossa dallo Stato a favore delle chiese nazionali (o dominanti); i casi C.Edu, *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, 29.9.1994; *Wingrove c. Regno Unito*, 22.10.1996; I.A. c. *Turchia*, 13.9.2005, in materia di tutela penale privilegiata della confessione dominante. Sia consentito rinviare ad A. GUAZZAROTTI, *Articolo 9*, in *Commentario breve alla CEDU*, a cura di S. BARTOLE, DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Padova, 2012, p. 384ss.

⁷⁰ Caso *Refah Partisi c. Turchia*, (GC), cit., § 91; caso *Lautsi c. Italia*, (GC) cit., §60, in cui il "dovere di neutralità e imparzialità dello Stato" è derivato direttamente dall'art. 9.

⁷¹ Caso *Serif c. Grecia*, 14.12.1999, §55; caso *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria*, 26.10.2000, §98, entrambi sulla contrarietà alla CEDU di norme penali volte a colpire le comunità religiose "dissidenti" rispetto a quelle ufficiali, i cui vertici sono nominati con l'approvazione statale.

⁷² Caso *Alexandridis c. Grecia*, 21.2.2008.

⁷³ Caso *Dimitras e altri c. Grecia*, 3.6.2010 (confermato da *Dimitras e altri c. Grecia (n. 2)*, 3.11.2011).

⁷⁴ Caso *Sinan Işık c. Turchia*, 2.2.2010.

corrente dell'islam sciita), o eliminare qualsiasi dicitura in proposito. Per la Corte, la violazione dell'art. 9 sussiste non tanto per l'impossibilità che una religione o una corrente religiosa minoritaria riceva pari trattamento di quella maggioritaria (attraverso la "pari visibilità" nei documenti d'identità), bensì per il fatto che lo Stato imponga l'identificazione religiosa dei cittadini, violando il profilo negativo della libertà in questione (diritto a non rivelare le proprie convinzioni di coscienza o religiose, «che riguarda il foro interiore»); secondo Strasburgo, infatti, la menzione della religione rischierebbe di dar luogo a *discriminazioni* nelle relazioni con la pubblica amministrazione. Per la Corte, neppure la riforma del legislatore turco che ha riconosciuto la possibilità di chiedere la "rettifica" della propria denominazione religiosa sui documenti (fino alla possibilità di lasciare vuota la relativa casella) può dirsi rispettosa dell'art. 9, posto che tale sistema implica *comunque* l'onere di rivelare le proprie opinioni religiose.⁷⁵ La Corte giunge persino a pronunciarsi sui vincoli giuridici conseguenti alla propria decisione, ex art. 46 CEDU (fenomeno ancora assai raro, in genere, rarissimo con riguardo all'art. 9): il modo appropriato per lo Stato di porre fine alla violazione dell'art. 9 consiste nel sopprimere la voce "religione" dai documenti personali.⁷⁶

Un simile approccio ha trovato applicazioni anche nel più scottante ambito della scuola pubblica. Il primo caso è quello relativo alla Norvegia, ove vige un regime costituzionale di chiesa nazionale, secondo la tradizione dei Paesi scandinavi.⁷⁷ Nel noto caso *Folgerø*, la Corte EDU ha ritenuto che l'insegnamento della materia "cristianità, religioni e filosofia" nelle scuole pubbliche norvegesi violasse il diritto dei genitori a rispetto delle proprie convinzioni educative cui sono tenute le istituzioni scolastiche pubbliche (art. 2, Prot. I, della Convenzione).⁷⁸ La Corte non contesta che nell'insegnamento di tale materia risulti preponderante lo spazio dedicato al cristianesimo, bensì il fatto che la facoltà di ottenere l'esonero da tale materia fosse subordinato all'onere di formulare una richiesta analiticamente motivata. L'onere per i genitori di dover diffusamente il proprio dissenso e, di conseguenza, esporre le proprie *più intime convinzioni* viene ritenuto contrario alla Convenzione.⁷⁹

Ancora più emblematico il caso dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche in Polonia, consistente nell'insegnamento della religione cattolica.⁸⁰ In questa decisione il privilegio accordato alla Chiesa cattolica viene prudentemente – ma discutibilmente – lasciato impregiudicato dalla Corte, la quale apoditticamente afferma di non dover affrontare la questione della mancata istituzione di corsi alternativi all'insegnamento della religione cattolica, in caso di insufficiente numero di alunni che tali corsi alternativi richiedano.⁸¹ Contestualmente, però, la Corte passa al setaccio il sistema di valutazione scolastica degli studenti e scruta rigorosamente la mancanza di un voto sulla pagella in corrispondenza della materia "religione/etica" per chi non ha potuto usufruire di corsi alternativi. Si tratta di un effetto collaterale del trattamento privilegiato della religione di maggioranza che per Strasburgo rappresenta una ingiustificata stigmatizzazione del ricorrente (il che è aggravato dal fatto che il voto di "religione/etica" contribuisca alla media scolastica dell'alunno). Per la Corte non vale il fatto che la *differenza di trattamento* potesse dirsi *ragionevole* (lo Stato riesce a organizzare corsi alternativi alla religione solo in presenza di un numero non troppo esiguo di studenti che ne facciano richiesta), dal momento che a essere incisa è l'essenza stessa del *diritto a non rivelare la propria appartenenza religiosa*.⁸² Dal che deriva, però, che la sola opzione disponibile per lo Stato che non voglia organizzare corsi alternativi per *chiunque* ne faccia richiesta sia la non valutazione e non indicazione in pagella dei corsi di religione/etica.⁸³

8. Conclusioni

⁷⁵ *Ibidem*, §§ 42ss.

⁷⁶ Caso *Sinan Işık*, cit., §60.

⁷⁷ Anche se la Svezia ha formalmente mutato tale regime nel 2000, lasciando sostanzialmente immutati i benefici economico-giuridici alla chiesa luterana svedese.

⁷⁸ Caso *Folgerø c. Norvegia*, (GC), 29.6.2007.

⁷⁹ Cfr. anche il caso parzialmente analogo *Hasan c. Turchia*, 9.10.2007.

⁸⁰ Caso *Grzelak c. Polonia*, 15.6.2010.

⁸¹ *Ibidem*, § 90.

⁸² *Ibidem*, § 100.

⁸³ Per vicende analoghe nell'ordinamento italiano, cfr. Cons. St., n. 2749/2010 e Trib. civ. Padova, 30.7.2010.

È stato recentemente affermato che la comparazione tra ordinamenti statali mostrerebbe l'inadeguatezza definitoria di termini sintetici come "laicità dello Stato", "separatismo", "confessionismo" e simili. Si tratterebbe di formule incapaci di fotografare con precisione analogie e differenze tra politiche statali in materia di pluralismo religioso e, in particolare, di regolazione degli spazi pubblici (inclusa la gestione delle risorse pubbliche a favore del fenomeno religioso).⁸⁴ Tali politiche, infatti, si articolano in svariati ambiti, rispetto ai quali gli ordinamenti statali non sembrano rispecchiare il rigido schematismo della dicotomia tra "separatismo/confessionismo" e simili.⁸⁵ Per ciò che riguarda la laicità come principio giurisprudenziale, l'analisi proposta in questo lavoro rispecchia, sotto altra prospettiva, una simile constatazione di "imprecisione giuridica". L'analisi dimostra, infatti, come, tanto a livello di Corte costituzionale italiana che di Corte EDU, il principio ha rivestito connotazioni politologiche troppo forti per reggere un suo uso "pratico", ossia poter essere utilizzato come principio risolutore di eventuali contenziosi giurisdizionali. L'imparzialità dei pubblici poteri ("equidistanza e imparzialità", secondo l'espressione avanzata ma inadeguatamente sviluppata dalla nostra Corte costituzionale), assieme al doveroso rispetto del diritto a non rivelare le proprie più intime convinzioni di coscienza (su cui sembra far leva sempre di più la Corte di Strasburgo) appaiono, al momento, strumenti più "precisi" - e dunque maneggiabili - per affrontare e risolvere i conflitti da pluralismo religioso che inevitabilmente sorgono nelle nostre società. Si tratta di strumenti "minimalisti" con cui perseguire "dal basso" e a livello di contenziosi giurisdizionali la resistenza contro politiche pubbliche (come quelle italiane) di "riconfessionalizzazione" della società perseguite in collaborazione con la confessione dominante (la "laicità di servizio" sopra evidenziata). Che quest'ultima versione della laicità possa realisticamente fornire risposte adeguate alle sfide poste dal c.d. "multiculturalismo" delle nostre società è invero discutibile.

⁸⁴ A. J. NIEUWENHUIS, *State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2012, p. 153ss.

⁸⁵ *Ibidem*.